

Unione di Comuni Comunita' collinare Val Tiglione e dintorni - Montaldo Scarampi (Asti)
APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE PARZIALE N.11 AL PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE DEL COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI, AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 05.12.1977, N.56 e s.m.i..

Deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni n.12 del 30.07.2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 17, commi 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto di Variante Parziale n. 11 al P.R.G.I. del Comune di Vigliano d'Asti, composto dai seguenti elaborati:

Documentazione urbanistica:

- ELABORATO 1 – Relazione illustrativa;
- ELABORATO 2 – Norme tecniche di attuazione;
- TAVOLA P/V/1 – Planimetria generale Sviluppo del territorio comunale – scala 1:5.000;
- TAVOLA P/V/2/2 – Sviluppo dei territori urbanizzati ed urbanizzanti - Tiglione – scala 1:2.000;

Documentazione geologica

- Relazione geologico-tecnica

Documentazione acustica:

- Verifica di compatibilità acustica;

- 2) di dare atto che di dare atto che il progetto definitivo della Variante urbanistica recepisce in toto e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dalla Provincia di Asti e dall'Organo Tecnico in materia di VAS;
- 3) di dare atto altresì che la variante stessa ha le caratteristiche di variante parziale in quanto soddisfa le seguenti condizioni di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.:
- art. 17, comma 5, lett a): non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - art. 17, comma 5, lett b): non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
 - art. 17, comma 5, lett c) e d): non riduce o incrementa la quantità globale delle aree a servizi, di cui agli art.21 e 22 per più di 0,5 mq./abitante, nel rispetto oppure oltre i minimi previsti dalla L.U. regionale;
 - art. 17, comma 5, lett e): non incrementa la capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
 - art. 17, comma 5, lett f): non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;

- art. 17, comma 5, lett g): non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente;
 - art. 17, comma 5, lett h): non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- 4) di dare atto che gli elaborati approvati e conservati agli atti, poiché realizzati in forma digitale, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, seppur non materialmente allegati alla stessa;
 - 5) di dare atto che la presente deliberazione, completa di tutta la documentazione di cui al precedente punto, verrà pubblicata e trasmessa agli Enti interessati, a norma dei commi 16 e 17 dell'articolo 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.
 - 6) di dare mandato al responsabile del servizio di procedere agli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, L.R.56/77.

Successivamente, in seguito ad ulteriore votazione favorevole espressa all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere all'adozione degli atti conseguenti.